



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO  
E SPORT 3 GIUGNO 2021, N. 10486

**L.R. n. 2/2021 - art. 2 - Parziale rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta  
regionale n. 647/2021** 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO  
E SPORT 4 GIUGNO 2021, N. 10552

**L.R. n. 2/2021 - art. 3 - Parziale rettifica per mero errore materiale della delibera di  
Giunta regionale n. 646/2021 così come parzialmente rettificata dalla delibera di Giunta  
regionale 775/2021** 15

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 3 GIUGNO 2021, N. 10486

**L.R. n. 2/2021 - art. 2 - Parziale rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 647/2021**

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale del 6 aprile 2021 n. 2 concernente "Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19. Norme in materia di termini amministrativi";

Considerato che l'art. 2 "*Bonus una tantum*" per guide turistiche e accompagnatori turistici" della L.R. n. 2/2021, sopra richiamata, dispone che:

- al comma 1) "La Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2021 un contributo, denominato "Bonus una tantum", ai soggetti aventi residenza o domicilio fiscale in Emilia-Romagna che esercitano, anche senza partita IVA, la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000, che abbiano ottenuto l'idoneità prima del 23 febbraio 2020 o abbiano, entro tale data, presentato richiesta di idoneità professionale ed abbiano ottenuto il relativo attestato alla data di presentazione della richiesta di contributo.";

- al comma 2) "*I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021.*";

Considerato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 2 sopra citato, demanda alla Giunta regionale, con proprio atto, la definizione dei criteri per la determinazione del contributo effettivo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché le condizioni per la concessione dei ristori, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Dato atto che con propria Delibera di Giunta Num.647 del 3/5/2021, recante "Emergenza COVID-19 – Approvazione del bando relativo al "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici in attuazione dell'art. 2, L.R. n. 2/2021", si è provveduto alla definizione dei criteri per la determinazione del contributo effettivo nonché le condizioni di concessione del medesimo ed i requisiti dei beneficiari, approvando l'Allegato 1), "Bando "*Bonus una tantum*" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021";

Atteso che con la medesima deliberazione sopra richiamata, si demandano al Dirigente competente del Servizio Turismo, Commercio e Sport, i seguenti successivi provvedimenti:

- eventuali modifiche, non sostanziali, da apportare al testo del bando allegato al presente atto;

- l'individuazione, sulla base dei risultati della selezione delle domande ammesse a contributo;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo gli importi e il regime di aiuto stabiliti nel bando approvato con il presente atto;

- l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna;

- l'approvazione dell'eventuale elenco delle domande non ammesse;

- l'adozione dei successivi provvedimenti di liquidazione dei contributi, la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento;

- l'adozione di ogni altro provvedimento previsto dalla normativa vigente che si rendesse necessario;

Constatato inoltre che l'art. 6 "Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo", del bando in questione al

- comma 5, secondo punto, prevede fra gli elementi da inserire nell'istanza, "*l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni*";

- al comma 9 prevede: "Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati";

Constatato altresì che il dato di Posta Elettronica Certificata richiesto risulta necessario per la gestione della procedura completamente telematica del bando, in questione, in aderenza al principio generale di cui all'art. 3 bis, della L. 241/1990, al fine di una maggiore celerità nella gestione dei procedimenti di erogazione dei ristori in esame, considerata l'urgenza di questa fase emergenziale di pandemia COVID-19;

Atteso che all'art. 6 comma 3, del bando in questione, consente l'invio attraverso "soggetto delegato" con procura, al quale possono essere conferite, fra le altre azioni, anche le responsabilità dell'invio dell'istanza e di ricezione delle comunicazioni attraverso la PEC;

Ritenuto comunque opportuno, in ossequio alle norme generali in materia di Posta Elettronica Certificata, di cui all'art.16 del Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/2009, nonché le norme tecniche attuative conseguenti e successive, effettuare una rettifica al fine di precisare quanto già disposto dalle suddette norme, all'art.6 comma 9, nella seguente formulazione:

"9. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse (fatto salvo l'elemento di cui al secondo punto del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.";

Dato atto che la rettifica a precisazione, di cui al punto precedente, non interviene sui requisiti dei beneficiari e sulla tipologia e misura del contributo assegnabile e pertanto non modifica aspetti sostanziali del bando in esame;

Dato atto che nel sopra menzionato Allegato 1), all'art.7 "Selezione delle domande di contributo", al comma 1, si dispone che:

1. *La procedura di selezione delle domande, di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:*

- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

- al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.

2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

- qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 6 del presente bando;

- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'art. 3.

Dato atto, altresì, che sempre nel citato bando di cui Allegato 1, al precedente art. 4 "Tipologia e misura del contributo", si dispone che:

"1. I contributi di cui al presente bando potranno essere concessi nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, in base alla seguente ripartizione:

a. **euro 750.000,00** quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all'art. 3 che esercitano la professione **con partita IVA, come indicato alla lettera b) dell'art.3;**

b. **euro 250.000,00** quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all'art. 3 che esercitano la professione **senza partita IVA, come indicato alla lettera c) dell'art.3;**

2. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett a) è stabilito in € 2.500,00. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett b) è stabilito in € 500,00.

3. A seguito dell'istruttoria delle domande ammesse, per ogni plafond di cui al comma 1, nel caso in cui non sia possibile ammettere a contributo l'importo massimo di cui al comma 2, per insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione delle risorse dei predetti plafond per il numero delle istanze accettate, determinando il contributo effettivo sia per i soggetti aventi diritto che esercitano con Partita IVA sia per coloro che svolgono l'attività senza Partita IVA.

4. Qualora, attribuito il contributo massimo di cui al comma 2, si verifichi una economia in uno dei due plafond di cui al comma 1, dette risorse saranno destinate ad integrazione dell'altro plafond ed assegnate in misura proporzionale ai soggetti ammessi a contributo nel limite del contributo massimo previsto.

Ravvisato che per mero errore materiale al c. 1 dell'art. 7 del bando Allegato 1) è indicato il richiamo alla procedura a sportello di tipo valutativo di cui all'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, che peraltro risultano incoerenti con le modalità di assegnazione e quantificazione del contributo specificate all'art. 4, sopra riportato;

Ritenuto opportuno modificare il c. 1 dell'Art. 7 del "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021", Allegato 1), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 647 del 3/5/2021, come segue:

*Art.7 "Selezione delle domande di contributo"*

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:

- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

- al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando con

particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario."

Dato atto che la rettifica, derivante da un mero errore materiale afferente aspetti procedurali, non interviene sui requisiti dei beneficiari e sulla tipologia e misura del contributo assegnabile e pertanto non modifica aspetti sostanziali del bando in esame;

Dato, altresì, atto che viene fatto salvo, in ogni sua parte, quanto già approvato nell'allegato 1) con Deliberazione di Giunta regionale n. 647 del 3/5/2021, che non è oggetto delle rettifiche approvate con il presente atto;

Dato infine atto che, in esito a quanto sopra, il "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021", risulta modificato come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le rettifiche sopra indicate;

Visti:

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 78, comma 3-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di modifica dell'art. 83, comma 3, lettera a) del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione n. 5555/2021 "Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Finanze";

- la determinazione n. 2373 del 21/2/2018, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio "Turismo, commercio e sport";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 1059 del 3 luglio 2018, concernente "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 415/2021 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
determina

1) di approvare le seguenti rettifiche del "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021", Allegato 1, approvato con propria deliberazione n. 647 del 3/5/2021, così come di seguito riportate:

- al comma 9, dell'art. 6, nella seguente formulazione:

Articolo 6 "Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo"

"9. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse (fatto salvo l'elemento di cui al secondo punto del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.";

- al comma 1, dell'art. 7, nella seguente formulazione:

Art.7 "Selezione delle domande di contributo"

*1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:*

*- alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;*

*- al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.*

*2. di dare atto che viene fatto salvo in ogni altra sua parte il testo dell'Allegato 1), non oggetto della presente rettifica, approvato con propria deliberazione n. 647 del 3/5/2021;*

*3. di dare, altresì, atto che, in esito a quanto sopra, il "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021", risulta modificato come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le rettifiche sopra indicate;*

*4. di dare infine atto che il documento "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021", Allegato 1), così come rettificato con il presente atto, sostituisce il documento approvato con la precedente propria deliberazione n. 647 del 3/5/2021, parimenti denominato;*

*5. di disporre la pubblicazione del presente atto nonché dell'Allegato 1), "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza COVID-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021", così come approvato con la presente determinazione, nell'apposito portale <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>;*

*6. che si provvederà alla pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;*

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi

**ALLEGATO 1**

**Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici  
emergenza Covid-19 - Art. 2 L.R. n. 2/2021**

## **Articolo 1**

### **Obiettivo del bando**

1. Il settore del turismo è certamente uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19, tuttora in atto. In particolare le guide ed accompagnatori turistici, in ragione sia delle limitazioni agli spostamenti dei turisti in ambito internazionale e nazionale sia delle chiusure dei musei, dei siti archeologici, etc. hanno visto una drastica riduzione della loro attività a decorrere dal 23 febbraio 2020, data dell'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna che ha reso operative nel territorio regionale le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

2. Obiettivo del presente bando, in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 06 aprile 2021 n.2 "INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE PROFESSIONI TURISTICHE, DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA DA COVID-19. NORME IN MATERIA DI TERMINI AMMINISTRATIVI", è quello di dare un ristoro parziale mediante "bonus una tantum", ai soggetti appartenenti alle categorie delle guide turistiche ed accompagnatori turistici, residenti o con domicilio fiscale sul territorio regionale ed operanti al momento dell'attivazione delle restrizioni per il contenimento della pandemia e che hanno subito un evidente danno economico.

3. Tale bando, pertanto, è riservato a coloro che esercitano la professione di guida turistica e accompagnatore turistico di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico), in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000.

4. Al fine di non disperdere un importante patrimonio professionale, fondamentale al supporto del settore turistico, strategico per il tessuto economico regionale, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, beneficiari del presente bando, dovranno essere abilitati alla professione, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3, nonché, in coerenza, avere la residenza o il domicilio fiscale in Regione Emilia-Romagna, prima della data del 23 febbraio 2020.

## **Articolo 2**

### **Dotazione finanziaria**

1. Le risorse complessive disponibili per contributi, in forma di bonus una tantum, di cui presente bando sono pari a complessivi € 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2021.

### Articolo 3

#### Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando i soggetti, di cui al precedente Art. 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a. devono risultare residenti ovvero avere il domicilio fiscale in Regione Emilia-Romagna. In entrambi i casi, tale requisito, deve essere posseduto prima del 23 febbraio 2020 e permanere al momento della presentazione della richiesta di contributo;

b. devono esercitare l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico in forma di libera professione con Partita Iva;

c. in alternativa al precedente punto b), il beneficiario deve svolgere l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, in assenza di Partita Iva, nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e del lavoro;

d. devono essere in possesso della prescritta idoneità professionale di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000. Più specificatamente, devono avere ottenuto la citata idoneità (rilascio del tesserino) prima del 23 febbraio 2020 ovvero, entro tale data, aver presentato richiesta di idoneità professionale ed avere ottenuto l'abilitazione (rilascio del tesserino) alla data di presentazione della richiesta di contributo;

e. I soggetti beneficiari che svolgano l'attività di Guida Turistica o Accompagnatore turistico, nelle forme individuate ai precedenti punti b) e c), devono essere in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile nell'esercizio della professione obbligatoria per legge, riportando gli estremi della polizza (compagnia e numero di polizza) ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della LR 4/2000 e s.m.i.;

f. devono aver esercitato l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico nel corso dell'anno 2019 e/o nel corso dell'anno 2020;

g. non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

i. devono essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale e contributiva.

### Articolo 4

#### Tipologia e misura del contributo

1. I contributi di cui al presente bando potranno essere concessi nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021, in base alla seguente ripartizione:

a. **euro 750.000,00** quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all'art. 3 che esercitano la professione **con partita IVA, come indicato alla lettera b) dell'art.3;**

b. **euro 250.000,00** quale plafond per i contributi ai soggetti di cui all'art. 3 che esercitano la professione **senza partita IVA, come indicato alla lettera c) dell'art.3;**

2. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett a) è stabilito in € 2.500,00. Il contributo massimo erogabile ai soggetti di cui al precedente comma 1 lett b) è stabilito in € 500,00.
3. A seguito dell'istruttoria delle domande ammesse, per ogni plafond di cui al comma 1, nel caso in cui non sia possibile ammettere a contributo l'importo massimo di cui al comma 2, per insufficienza delle risorse disponibili, si procede alla ripartizione delle risorse dei predetti plafond per il numero delle istanze accettate, determinando il contributo effettivo sia per i soggetti aventi diritto che esercitano con Partita IVA sia per coloro che svolgono l'attività senza Partita IVA.
4. Qualora, attribuito il contributo massimo di cui al comma 2, si verifichi una economia in uno dei due plafond di cui al comma 1, dette risorse saranno destinate ad integrazione dell'altro plafond ed assegnate in misura proporzionale ai soggetti ammessi a contributo nel limite del contributo massimo previsto.

#### **Articolo 5**

##### **Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi**

1. I contributi ai soggetti che esercitano la professione con partita IVA saranno concessi in regime "de minimis", secondo quanto stabilito del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.
2. I contributi erogati alle persone fisiche che esercitano l'attività senza Partita IVA non costituiscono aiuti di stato.
3. I contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo**

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020" (<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/>), le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
2. Il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport potrà, con proprio provvedimento e con congruo anticipo rispetto alla apertura della finestra per la presentazione delle domande, procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse.
3. La domanda di contributo può essere presentata:

- direttamente dal soggetto richiedente, abilitato all'esercizio della professione turistica, avente i requisiti di cui all'art.3;

oppure

- da un altro soggetto al quale venga conferito dal soggetto richiedente, abilitato all'esercizio della professione turistica, avente i requisiti di cui all'art. 3, con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa.

**N.B.** La procura, il cui modello è reso disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal soggetto abilitato all'esercizio della professione turistica, avente i requisiti di cui all'art. 3. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La procura deve essere sempre controfirmata digitalmente dal soggetto delegato.

4. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 3 e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
- l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni;
- gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo;
- una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
- una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

6. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).

7. La domanda di contributo dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità della stessa, a partire dalle **ore 10.00** del **giorno 21 maggio 2021** e fino alle **ore 13.00** del **giorno 11 giugno 2021**. Ai fini del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020.

8. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda, anche qualora sia in possesso di abilitazione sia per l'esercizio della professione di guida turistica che di accompagnatore turistico.

9. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse (fatto salvo l'elemento di cui al secondo punto del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.

### **Articolo 7**

#### **Selezione delle domande di contributo**

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:
  - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
  - al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.
  
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
  - a. qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 6 del presente bando;
  - b. nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'art. 3.

### **Articolo 8**

#### **Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande**

1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport provvederà:
  - con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, in esito, ove previsto, alla verifica sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell'importo concedibile nel rispetto di aiuto di cui all'art. 5, all'adozione, entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, dell'atto di concessione dei contributi e nei successivi 10 giorni alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili.
  - Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione sopra menzionato, nel caso di soggetti che esercitino la professione con Partita IVA, provvederà a verificare, nei casi di legge, che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo. Inoltre, il permanere della situazione di irregolarità contributiva potrà determinare la decadenza della domanda. La relativa documentazione, in corso di validità, sarà acquisita d'ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti.
  - Con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.
  - Alla liquidazione dei contributi concessi.

### **Articolo 9**

#### **Obblighi a carico dei beneficiari**

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:
  - di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
  - di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

### **Articolo 10**

#### **Controlli**

1. La Regione, a seguito della concessione e liquidazione dei contributi, effettuerà gli opportuni controlli, a campione, finalizzati a verificare le dichiarazioni sostitutive di notorietà. Tale campione viene quantificato nel 5% delle domande ammesse a contributo.
2. Le risultanze dei controlli al precedente comma 1 saranno debitamente conservate in appositi verbali agli atti del competente Servizio regionale.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione.

### **Articolo 11**

#### **Cause di decadenza e revoca dei contributi**

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3.
2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.

### **Articolo 12**

#### **Informazioni generali sul bando**

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:
  - sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando;
  - rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it).

### **Articolo 13**

#### **Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it). L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

### **Articolo 14**

#### **Informazioni sulla tutela della privacy**

1. In caso di assegnazione del contributo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sottosezione Amministrazione trasparente nonché sulla pagina web dedicata al Bando i provvedimenti amministrativi di concessione e liquidazione del contributo nel rispetto della normativa in vigore;
2. il trattamento dei dati forniti è presupposto necessario per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività necessarie per l'erogazione del contributo;
3. il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR") relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
4. il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in qualità di Interessato al momento della presentazione della domanda, è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 ed il Soggetto Attuatore ai sensi della DGR 1123/2018 per i compiti in materia di protezione dei dati personali, relativamente all'attuazione del "Bando "Bonus una tantum" per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid 19 - Art. 2 L.R.N. 2/2021" è il Direttore Generale Economia della conoscenza, del Lavoro, dell'impresa.

**Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016****1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

**3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emiliaromagna.it](mailto:dpo@regione.emiliaromagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

**4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

**5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

**6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del procedimento relativo al *Bando “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid-19 -Art. 2 L.R. n. 2/2021”* per:

- verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
- adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

**7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

**8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**9. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

**10. I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

**11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. In mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al paragrafo 6.

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT 4 GIUGNO 2021, N. 10552

**L.R. n. 2/2021 - art. 3 - Parziale rettifica per mero errore materiale della delibera di Giunta regionale n. 646/2021 così come parzialmente rettificata dalla delibera di Giunta regionale 775/2021**

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale del 6 aprile 2021 n. 2 concernente “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19. Norme in materia di termini amministrativi”;

Vista la propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021 recante “L.R. n. 2/2021 - Art. 3 - Emergenza COVID-19 - Approvazione bando relativo al bonus una tantum per maestri di sci e snowboard”;

Vista la propria deliberazione n. 775 del 24/5/2021 “L.R. n. 2/2021 - Parziale rettifica per mero errore materiale della Delibera di Giunta regionale n. 646/2021”;

Considerato, che l’art 6, comma 2, del succitato bando, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 646 del 3/5/2021 e parzialmente rettificato con delibera di Giunta regionale n. 775 del 24/5/2021:” Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo” prevede che il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport possa procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse;

Constatato inoltre che l’art. 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”, del bando in questione al

- comma 5°, lettera b, prevede fra gli elementi da inserire nell’istanza, “*l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l’Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni*”;

- al comma 9 prevede: “Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse o oltre i termini sopra indicati”;

Constatato altresì che il dato di Posta Elettronica Certificata richiesto risulta necessario per la gestione della procedura completamente telematica del bando, in questione, in aderenza al principio generale di cui all’art. 3 bis, della L. 241/1990, al fine di una maggiore celerità nella gestione dei procedimenti di erogazione dei ristori in esame, considerata l’urgenza di questa fase emergenziale di pandemia COVID-19;

Atteso che all’art. 6 comma 3, del bando in questione, si consente l’invio attraverso “soggetto delegato” con procura, al quale possono essere conferite, fra le altre azioni, anche le responsabilità dell’invio dell’istanza e di ricezione delle comunicazioni attraverso la PEC;

Ritenuto comunque opportuno, in ossequio alle norme generali in materia di Posta Elettronica Certificata, di cui all’art.16 del Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/2009, nonché le norme tecniche attuative conseguenti e successive, effettuare una rettifica al fine di precisare quanto già disposto dalle suddette norme, all’art.6 comma 9, nella seguente formulazione:

“9. Non saranno considerate ammissibili le domande pre-

sentate con modalità diverse (fatto salvo l’elemento di cui alla lettera b del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.”;

Dato atto che la rettifica a precisazione, di cui al punto procedente, non interviene sui requisiti dei beneficiari e sulla tipologia e misura del contributo assegnabile e pertanto non modifica aspetti sostanziali del bando in esame;

Dato, altresì, atto che viene fatto salvo, in ogni sua parte, quanto già approvato nell’allegato 1) con Deliberazione di Giunta regionale n. 646 del 3/5/2021 e parzialmente rettificato con delibera di Giunta regionale n. 775 del 24/5/2021:” che non è oggetto delle rettifiche approvate con il presente atto;

Dato infine atto che, in esito a quanto sopra, l’Allegato 1 alla Delibera di giunta Regionale 646/2021 così come rettificato dalla Delibera di Giunta regionale 775/2021 “Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021, risulta modificato come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le rettifiche sopra indicate;

Visti:

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’art. 78, comma 3-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 di modifica dell’art. 83, comma 3, lettera a) del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modificazioni;

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione n. 5555/2021 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Finanze”;

- la determinazione n. 2373 del 21/2/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile del servizio “Turismo, commercio e sport””;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, concernente “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di approvare le seguenti rettifiche del Allegato l’Allegato 1 alla Delibera di Giunta regionale 646/2021 così come rettificato dalla Delibera di Giunta regionale 775/2021:” Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021”:

- al comma 9, dell’art. 6, nella seguente formulazione:

Articolo 6 “Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo”

“9. Non saranno considerate ammissibili le domande presen-

te con modalità diverse (fatto salvo l’elemento di cui alla lettera b del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.”;

2) di dare atto che viene fatto salvo, in ogni sua parte, quanto già approvato nell’allegato 1) con Deliberazione di Giunta regionale n. 646 del 3/5/2021 e parzialmente rettificato con delibera di Giunta regionale n. 775 del 24/5/2021:” che non è oggetto delle rettifiche approvate con il presente atto;

3) di dare altresì atto che in esito a quanto sopra, l’Allegato 1 alla Delibera di Giunta regionale 646/2021 così come rettificato dalla Delibera di Giunta regionale 775/2021 “Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021, risulta modificato come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le rettifiche sopra indicate

4) di dare infine atto che il documento:” Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021”, Allegato 1), così come rettificato con il presente atto, sostituisce il documento approvato con la precedente propria deliberazione n. 646 del 3/5/2021 e rettificato con propria deliberazione 775 del 24/5/2021, parimenti denominato;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nonché dell’Allegato 1);” Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021” così come approvato con la presente determinazione, nell’apposito portale <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>;

6) che si provvederà alla pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi



**Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 2/2021**

## **Articolo 1**

### **Obiettivo del bando**

Il settore del turismo è certamente uno dei settori più colpiti dalla grave crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, tuttora in atto. Il perdurare della pandemia ha di fatto vanificato, con la chiusura degli impianti di risalita, il regolare svolgimento della stagione turistica invernale e, conseguentemente, ha bloccato la possibilità di svolgere la professione di maestro di sci. Questa situazione ha determinato un "effetto domino" negativo, creando danni economici significativi per gran parte del territorio appenninico della Regione Emilia-Romagna.

Obiettivo del presente bando, in attuazione dell'art. 3, della Legge regionale n. 2 del 6 aprile 2021 "interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19. norme in materia di termini amministrativi" è quello di dare un ristoro parziale una tantum ai maestri di sci in discipline alpine, fondo e snowboard, abilitati alla professione, in ragione delle difficoltà economiche derivanti dalla sopra descritta situazione causata dalla emergenza COVID-19.

## **Articolo 2**

### **Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità**

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando esclusivamente i soggetti che esercitano la professione di maestro di sci in discipline alpine, fondo e snowboard abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 42/1993 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Ordinamento della professione di maestro di sci", iscritti entro il 31 ottobre 2020 all'Albo professionale dei Maestri di Sci dell'Emilia Romagna e che abbiano avviato l'attività entro la medesima data.
2. Ai sensi della normativa vigente, per l'accesso al bonus una tantum i richiedenti devono:
  - essere in regola con la contribuzione previdenziale, da verificare, nei casi di legge;
  - non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3. Ai fini dell'ammissibilità, la professione di maestro di sci sul territorio regionale può essere svolta:
  - a) In forma di libera professione (soggetti con partita IVA);
  - b) In forma di associati e collaboratori delle scuole sci (soggetti senza partita IVA);

## **Articolo 3**

### **Dotazione finanziaria**

1. Le risorse complessive disponibili per contributi, in forma di bonus una tantum, di cui presente bando sono pari a complessivi € 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2021, suddiviso nei seguenti budget indicativi:
  - a) euro 150.000,00 destinati ai bonus una tantum per i maestri di sci che svolgono tale attività con partita IVA, di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente Art. 2;
  - b) euro 850.000,00 destinati ai bonus una tantum per i maestri di sci che svolgono tale attività senza partita IVA, di cui alla lettera b) del comma 3 del precedente Art. 2

2. Tale dotazione finanziaria potrà essere successivamente ampliata sulla base di eventuali disposizioni statali e delle relative risorse che potranno essere messe a disposizione per il tramite della Regione Emilia-Romagna ed assegnate sulla base delle risultanze dell'istruttoria del presente bando anche con impegni di spesa successivi;

#### **Articolo 4**

##### **Misura del bonus una tantum e criteri di assegnazione**

1. I bonus una tantum, concessi ai maestri di sci nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000,00 secondo la ripartizione indicativa di cui al precedente Art. 3, sono assegnati in base alle seguenti fasce:
  - a) soggetti che abbiano effettuato più di 250 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 3.800,00;
  - b) soggetti che abbiano aver effettuato da 250 a 100 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 1.900,00 ;
  - c) soggetti che abbiano effettuato da 99 a 50 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione sciistica 2019/2020: bonus una tantum pari un massimo di Euro 1.000,00;
  - d) soggetti iscritti all'Albo professionale dei Maestri di sci della Regione Emilia-Romagna in data successiva al 31 marzo 2020: bonus una tantum pari a un massimo di Euro 500,00;
2. a seguito dell'istruttoria delle domande ammesse, qualora non sia possibile ammettere a contributo gli importi massimi previsti dall'art. 4 comma 1, per insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione proporzionale degli importi massimi concedibili;
3. al termine dell'istruttoria, definiti gli importi massimi concedibili, si potrà procedere, qualora necessario, alla ridefinizione dei budget indicativi di cui all'art 3 comma 1 sulla base delle effettive necessità individuate.

#### **Articolo 5**

##### **Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi**

1. I contributi ai soggetti che esercitano la professione con partita IVA saranno concessi in regime "de minimis", secondo quanto stabilito del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352;
2. i contributi erogati alle persone fisiche che esercitano la professione di maestro di sci in qualità di associati e collaboratori delle scuole di sci non costituiscono aiuti di stato;
3. i contributi previsti nel presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto degli eventuali limiti posti da dette agevolazioni.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo**

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "SFINGE 2020" (<https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/fesr2020/>) , le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it> nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

2. Il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport potrà, con proprio provvedimento e con congruo anticipo rispetto alla apertura della finestra per la presentazione delle domande, procedere alla modifica delle modalità per la compilazione, validazione e trasmissione delle stesse.
3. La domanda di contributo può essere presentata:
  - dal soggetto abilitato all'esercizio della professione di maestro di sci in discipline alpine, fondo e snowboard ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 42/1993 avente ad oggetto "Ordinamento della professione di maestro di sci" e ss.mm.ii.;in alternativa:
  - da un altro soggetto al quale venga conferito dal soggetto richiedente, abilitato all'esercizio della professione di maestro di sci, avente i requisiti di cui all'art. 2, con procura speciale, un mandato con rappresentanza per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa; la procura, il cui modello è reso disponibile sul sito internet della Regione all'indirizzo <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal soggetto abilitato all'esercizio della professione di maestro di sci, avente i requisiti di cui all'art. 2. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La procura deve essere sempre controfirmata digitalmente dal soggetto delegato.
4. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci;
5. fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
  - a) i dati identificativi e fiscali del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 2 e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
  - b) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni;
  - c) gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo;
  - d) una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
  - e) una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.
6. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo;
7. La domanda di contributo dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità della stessa, a partire dalle ore 10.00 del giorno 24 maggio e fino alle ore 13.00 del giorno 14 giugno. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020.
8. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda.
9. Non saranno considerate ammissibili le domande presentate con modalità diverse (fatto salvo l'elemento di cui alla lettera b del comma 5, del presente articolo, ove non previsto come obbligatorio ai sensi di legge) o oltre i termini sopra indicati.

**Articolo 7****Selezione delle domande di contributo**

1. La procedura di selezione delle domande sarà svolta dal Servizio Turismo, Commercio e Sport ed è finalizzata:
  - a) alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
  - b) al mero controllo formale dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 2 del presente bando con particolare riferimento ai requisiti professionali del beneficiario.
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
  - a) qualora non vengano presentate con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 6 del presente bando;
  - b) nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.

**Articolo 8****Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande**

1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport provvederà:
  - a) con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, in esito, ove previsto, alla verifica sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti dell'importo concedibile nel rispetto di aiuto di cui all'art. 4, all'adozione, entro 60 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande, dell'atto di concessione dei contributi e nei successivi 10 giorni alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili;
  - b) ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione sopra menzionato, nel caso di soggetti che esercitano la professione con Partita IVA, a verificare, nei casi di legge, che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo. Inoltre, il permanere della situazione di irregolarità contributiva potrà determinare la decadenza della domanda. La relativa documentazione, in corso di validità, sarà acquisita d'ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti;
  - c) con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili;
  - d) alla liquidazione dei contributi concessi.

**Articolo 9****Obblighi a carico dei beneficiari**

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:
  - a) di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
  - b) di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

## **Articolo 10**

### **Controlli**

1. La Regione, a seguito della concessione e liquidazione dei contributi, effettuerà gli opportuni controlli, a campione, **sul 5%** delle domande ammesse, finalizzati a verificare le dichiarazioni sostitutive di notorietà;
2. Le risultanze dei controlli al precedente comma 1 saranno debitamente conservate in appositi verbali agli atti del competente Servizio regionale;
3. la Regione, al fine di ottimizzare i controlli di cui al precedente comma 1, può avvalersi della collaborazione del Collegio dei Maestri di Sci della Regione Emilia-Romagna;
4. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione.

## **Articolo 11**

### **Cause di decadenza e revoca dei contributi**

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, dovesse emergere una falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, nonché nella revoca, anche parziale, in caso di errata dichiarazione in merito alle condizioni di cui all'art. 4 comma 1;
2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011, secondo le disposizioni di controllo previste nel presente bando.

## **Articolo 12**

### **Informazioni generali sul bando**

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:
  - a) sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;
  - b) rivolgendosi direttamente allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, Tel. 848800258, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: [imprese@regione.emilia-romagna.it](mailto:imprese@regione.emilia-romagna.it).

## **Articolo 13**

### **Informazioni sul procedimento amministrativo**

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it). L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

**Articolo 14****Informazioni sulla tutela della privacy**

1. In caso di assegnazione del contributo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sottosezione Amministrazione trasparente nonché sulla pagina web dedicata al Bando i provvedimenti amministrativi di concessione e liquidazione del contributo nel rispetto della normativa in vigore;
2. il trattamento dei dati forniti è presupposto necessario per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività necessarie per l'erogazione del contributo;
3. il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR") relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
4. il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in qualità di Interessato al momento della presentazione della domanda, è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 ed il Soggetto Attuatore ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1123/2018 per i compiti in materia di protezione dei dati personali, relativamente all'attuazione del bando: "Emergenza COVID- 19 - Bando relativo al "Bonus una tantum" per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all'art. 3, della Legge regionale n. 2/2021 è il Direttore Generale Economia della conoscenza, del Lavoro, dell'impresa.

## *Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016*

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

### **2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.emiliaromagna.it](mailto:dpo@regione.emiliaromagna.it) o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del procedimento relativo al bando: “Bonus una tantum” per i maestri di sci discipline alpine, fondo e snowboard di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 2/2021, per:

- verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo amministrativo);
- adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

### **7. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

### **8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

#### **9. Periodo di conservazione**

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **10. I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

#### **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. In mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al paragrafo 6.

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.